

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI SENIGALLIA
CIG Z7927DF9D7**

PREMESSA

Il Comune di Senigallia, rilevato che nel territorio comunale risulta particolarmente sentita la necessità di un servizio educativo estivo, indispensabile a coprire le esigenze dei numerosi nuclei familiari, ritiene opportuno provvedere a garantire anche per il corrente anno nel mese di luglio il servizio di centri estivi in favore dei bambini da sei a undici anni; al riguardo, tuttavia, non disponendo né di personale qualificato né di uno stabilimento balneare ove poter svolgere e gestire direttamente i suddetti centri estivi intende affidare a terzi la gestione dello stesso, mediante appalto di servizi.

Pertanto, in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 26/03/2019 e della determinazione dirigenziale Area cultura, comunicazione, turismo n. 2019/494 del 05/04/2019, si provvede mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a) e 62 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e/o i. previa pubblicazione di bando, ad individuare il soggetto al quale affidare in gestione, mediante appalto di servizi, i centri estivi.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento in appalto di servizi della gestione dei centri estivi del Comune di Senigallia in favore dei bambini dai 6 (sei) agli 11 (undici) anni frequentanti la scuola primaria nel numero massimo di 120 bambini: in particolare, il servizio di gestione ha durata dal 1.07.2019 al 31.07.2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.45 alle ore 16.45 con refezione oppure con orario antimeridiano, dalle ore 7.45 alle ore 12.45 senza refezione; oltre alla frequenza per l'intero mese di luglio, sono stati previsti altri due moduli di frequenza della durata pari a due settimane con periodo dal 01.07.2019 al 15.07.2019 ovvero dal 16.07.2019 al 31.07.2019.

2. Il servizio di gestione dei centri estivi si svolge, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, per almeno 3 (tre) giorni a settimana al mare presso uno stabilimento balneare all'interno del territorio comunale, in disponibilità dell'operatore economico aggiudicatario a qualunque titolo (concessione, affitto, contratto di utilizzo, ecc.) - anche solo limitatamente alla durata dell'appalto - mentre per i restanti giorni la Stazione appaltante mette a disposizione locali scolastici, appartenenti a due differenti plessi, sufficienti a ospitare i bambini per le attività pomeridiane, di laboratorio e giochi guidati, per la refezione e per i giorni di pioggia.

2. DURATA

L'appalto di servizi della gestione dei centri estivi avrà durata nell'anno 2019: dal 1.07.2019 al 31.07.2019.

3. VALORE DELL'APPALTO DI SERVIZI

1. Il valore presunto dell'appalto di servizi della gestione dei centri estivi comunali, ai sensi dell'art. 35, 4° comma del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 13.500,00, al netto dell'I.V.A. quale importo massimo pagabile, a titolo di corrispettivo, in favore dell'aggiudicatario;
2. Il valore dell'appalto è stato calcolato sulla base della media aritmetica relativa agli introiti registrati nell'ultimo triennio del servizio di centri estivi, nello specifico triennio 2016/2018 in virtù dell'applicazione delle tariffe di cui alla delibera di G.M. n. 94 del 19.04.2016;
3. Considerate le modalità di svolgimento del servizio, non sono previsti rischi da interferenze, pertanto il relativo costo per la sicurezza è pari a zero.

4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

1. La procedura negoziata previa pubblicazione di bando verrà espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) e 62 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e/o i.
2. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett a) ed art. 142, comma 5 septies del D.lgs. 50/2016 cit. comma 7

5. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione dei centri estivi del Comune di Senigallia in favore dei bambini dai 6 (sei) agli 11 (undici) anni frequentanti la scuola primaria nel numero massimo di 120 bambini.
2. Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario i seguenti oneri:

5.1 OBBLIGHI CONTRATTUALI ATTINENTI AL SERVIZIO:

- a) garantire la disponibilità a qualunque titolo (concessione, affitto, contratto di utilizzo, ecc.) - anche solo limitatamente alla durata dell'appalto - di un tratto di spiaggia e di uno stabilimento balneare all'interno del territorio comunale, con almeno 100 m² di spazi adeguati e riservati allo svolgimento di attività ludico-ricreative (es. giochi di gruppo, campi da beachvolley, calcio, beachtennis) e di ristoro (es. riposo e riparo dal sole e/o da pioggia, giochi da tavolo) necessarie per l'espletamento del servizio di centro estivo;
- b) garantire l'accesso gratuito dei bambini alla spiaggia ed allo stabilimento balneare - di cui l'operatore economico aggiudicatario è responsabile per la pulizia, la cura e la manutenzione - comprensivo dell'utilizzo delle attrezzature e/o dotazioni ivi presenti ed indicate nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario;
- c) garantire il servizio ludico-educativo, di animazione, di assistenza e vigilanza dei bambini partecipanti ai centri estivi mediante personale qualificato;
- d) garantire la presenza di assistenti bagnanti, dotati di brevetto, nel numero e in possesso delle abilitazioni previste dalla normativa vigente, per l'assistenza e la vigilanza durante le attività svolte al mare;

- e) garantire l'organizzazione e la spesa per il servizio di trasporto dei bambini dalle due sedi scolastiche allo stabilimento balneare e viceversa, oltre agli oneri relativi alla sicurezza e alla sorveglianza dei bambini sull'autobus;
- f) provvedere all'acquisto dei materiali didattici, delle attrezzature e di quanto altro necessario alla realizzazione delle attività quotidiane con i bambini;
- g) redigere un progetto educativo che verrà valutato in sede di gara e che avrà ad oggetto "Giochi e sport all'aria aperta e scoperta degli elementi naturali del mare" e una relazione conclusiva sulla realizzazione del centro estivo;
- h) utilizzare personale maggiorenne e in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore in numero sufficiente a garantire la costante vigilanza e l'assistenza dei bambini durante l'orario di funzionamento del centro estivo e consentire lo svolgimento di attività di animazione, sportive e ricreative previste dal programma con rapporto minimo di 1 assistente ogni 15 bambini presenti;
- i) osservare verso il personale alle proprie dipendenze o verso i collaboratori impiegati nel centro estivo tutte le norme in materia di lavoro, sicurezza e sanità;
- l) nominare due referenti, uno per ogni sede scolastica, che saranno a disposizione del Comune e delle famiglie per eventuali richieste ed osservazioni;
- m) verificare l'operato degli animatori e l'andamento dell'attività, con piena responsabilità dell'incolumità e della sicurezza dei bambini che l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare esclusivamente ai genitori e/o a terze persone espressamente delegate.

5.2 OBBLIGHI DI SICUREZZA ED UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI

- a) I locali scolastici, le loro pertinenze e le attrezzature in esso presenti sono consegnati all'affidatario nelle effettive condizioni di manutenzione e funzionalità in cui si trovano, conosciute dall'operatore economico con sopralluogo entro il giorno di inizio del servizio. E' fatto divieto di utilizzare i locali di cui sopra in modo non conforme a quanto pattuito nel presente capitolato. Il soggetto aggiudicatario è tenuto rispettare le norme di sicurezza che disciplinano l'uso dei locali scolastici ed utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia nel loro utilizzo, rispondendo di eventuali danni causati ai locali, loro pertinenze, arredi ed attrezzature in esso presenti. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia o incuria, la stazione appaltante provvederà ad addebitare all'affidatario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno; Il soggetto aggiudicatario è inoltre tenuto a:
 - b) rispettare le prescrizioni di utilizzo dei locali scolastici e pertinenze e consentire ai dipendenti comunali l'accesso ai locali, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, al fine di esercitare atti di controllo, ispezione e/o verifica;
 - c) garantire la presenza di attrezzatura di primo soccorso previste dalla normativa vigente;
 - d) prendere visione dei piani di emergenza presenti per i plessi scolastici ospitanti i centri.

5.3 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI:

- a) E' a carico dell'affidatario la responsabilità per tutto ciò che attiene l'organizzazione e il funzionamento del centro estivo, rispondendo direttamente e senza possibilità di rivalsa sul Comune degli eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalla sua attività;
- b) L'affidatario è tenuto a stipulare e mantenere attiva per i bambini frequentanti il centro su ogni plesso scolastico, per tutta la durata del contratto e con oneri a suo completo carico, una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti l'attività oggetto del presente affidamento con un massimale pari ad almeno € 1.000.000,00 per ogni sinistro o per gli eventuali danni causati nell'espletamento dell'attività; le suddette polizze dovranno essere esibite e consegnate in copia al Comune al momento della sottoscrizione della scrittura privata.

5.4 CAUZIONE

1. A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria a favore del Comune di Senigallia, pari al due per cento del valore stimato dell'appalto (pari pertanto a € 270,00) sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria/assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. Nel caso di versamento in contanti o tramite bonifico bancario presso la tesoreria comunale, l'IBAN da utilizzare è il seguente: IT22X0311121372000000017960. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la sua validità per almeno 180 giorni dal termine di presentazione dell'offerta;

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, relative al beneficio della riduzione della garanzia. Il beneficio della riduzione della garanzia è subordinato alla produzione da parte del concorrente di copia della certificazione indicata nel summenzionato articolo;

2. Ai sensi dell'articolo 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante esonera il soggetto aggiudicatario dalla presentazione della garanzia definitiva, in considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione (offerta a base d'asta al ribasso), della esigua durata del servizio e del valore sottosoglia dell'appalto.

6. ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della Stazione appaltante:

- a. gli adempimenti inerenti la definizione dei criteri di ammissione; la raccolta delle domande, la valutazione delle stesse e la predisposizione della graduatoria che verrà comunicata all'aggiudicatario entro e non oltre il 19 giugno 2019;
- b. la messa a disposizione dei locali scolastici sufficienti ad ospitare i bambini, oltre alla loro pulizia e custodia mediante personale comunale;

- c. la riscossione della tariffa sia per la parte relativa al servizio di refezione scolastica, sia per la parte relativa al servizio educativo dei centri estivi; a tale proposito si specifica che il servizio a domanda individuale di centro estivo è soggetto al pagamento per gli utenti di un importo pari alla tariffa comunale vigente di cui alla deliberazione G.M. n. 94 del 19/04/2016 secondo lo schema di seguito riportato:

	Nuova tariffa ordinaria	Nuova tariffa agevolata per ISEE fino a € 10.632,94
Tariffa mensile orario pieno	€ 208,00	€ 166,00
Tariffa mensile orario antimeridiano	€ 139,00	€ 111,00
Tariffa per modulo 2 settimane orario pieno	€ 139,00	€ 111,00
Tariffa per modulo 2 settimane orario antimeridiano	€ 97,00	€ 78,00
Tariffa secondo figlio mese intero orario pieno	€ 139,00	€ 111,00

- d. la fornitura e la distribuzione - per gli iscritti al centro estivo con orario pieno - dei pasti che verranno garantiti dal personale comunale, con predisposizione dei tavoli per il pasto, ricevimento e sporzionamento dei pasti, ed organizzati secondo il sistema di refezione scolastica vigente durante l'anno scolastico e con le seguenti tariffe a carico dell'utenza:

1^a fascia (Isee in corso di validità uguale o inferiore a € 10.632,94)

Buono pasto ordinario: € 4,00

Buono pasto 2° figlio: € 2,00

3° figlio e successivi: Esonero

2^a fascia (Isee in corso di validità superiore a € 10.632,94)

Buono pasto ordinario: € 5,00

Buono pasto 2° figlio: € 2,50

3° figlio e successivi: Esonero

- e. il pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e gas relative all'utilizzo dei locali scolastici;
- f. il versamento di un corrispettivo per il servizio di gestione dei centri estivi pari ad € 13.500,00, al netto dell'I.V.A. (importo a base d'asta al ribasso) che verrà versata, in unica soluzione, al termine del servizio, previa verifica dell'adempimento del servizio.

7. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti postali o bancari dedicati, anche già esistenti e attivati non in via esclusiva, che devono essere comunicati alla

stazione appaltante unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale di tutti i soggetti delegati ad operarvi.

8. PENALI

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi assunti nel presente contratto lo stesso è tenuto a corrispondere al Comune una penalità quantificata in base alla gravità e alla reiterazione degli inadempimenti e compresa tra un minimo di € 200,00 e un massimo di € 2.000,00 per ciascun inadempimento. In particolare verranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- a. mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
- b. mancata attuazione del programma completo del servizio di centro estivo;

Il procedimento per l'irrogazione della penalità prevede la previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale dell'infrazione commessa dall'affidatario e l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni e controdeduzioni; in difetto, il Comune provvederà al recupero della penalità erogata.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e/o i. nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali gravi che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento dei servizi oggetto di appalto ed, in via ulteriore ma non esaustiva, nei seguenti casi:

- a. interruzione del servizio per fatto imputabile all'affidatario superiore alle 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- b. inosservanza delle norme di legge relative al personale;
- c. utilizzo dei locali messi a disposizione in maniera tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- d. gravi e ripetute inosservanze delle norme legislative e regolamentari nella gestione del servizio;

Nei casi di cui sopra, il Comune contesta formalmente all'affidatario le inadempienze riscontrate, comunicandogli la volontà di risolvere il contratto, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In caso di risoluzione dell'appalto di servizi per inadempimento dell'affidatario, a quest'ultimo non è dovuto alcun corrispettivo di gestione, indennizzo e/o rimborso per la conclusione anticipata del rapporto contrattuale.

10. CESSIONE E SUB-APPALTO

1. L'appaltatore è tenuto a eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.
3. E' ammesso il subappalto dei servizi secondari ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

11. FORO COMPETENTE

Le parti convengono concordemente di escludere per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente appalto e/o procedimenti annessi e/o connesso la clausola arbitrale. Le eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto di appalto di servizi saranno devolute ai fini della loro definizione al Giudice Ordinario ossia al Tribunale di Ancona ovvero al Giudice Amministrativo ovvero Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze.

12. SPESE

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'appaltatore, compresa la registrazione da effettuarsi in caso d'uso.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente gara.